REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 47/23 del 23.9.2026

Linee guida attuative della legge regionale 9 aprile 2026, n. 10

Art. 1 – Finalità

1. Le presenti linee guida disciplinano le modalità di applicazione della legge regionale 9 aprile 2026, n. 10, al fine di assicurare uniformità di applicazione sul territorio regionale, semplificazione amministrativa, certezza dei tempi procedimentali e responsabilizzazione dei professionisti abilitati, con particolare riferimento ai procedimenti edilizi e a quelli gestiti mediante lo Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE), di cui alla legge regionale n. 24/2016 e s.m.i..

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano a tutte le istanze, presentate per conto di privati cittadini o di imprese, anche di natura autorizzatoria o concessoria, previste da leggi regionali o da regolamenti locali, che implichino l'espletamento di una prestazione professionale di qualsiasi natura.

Art. 3 – Presentazione dell'istanza

1. In tutti i casi di cui all'art. 2, l'istanza è corredata, oltre che da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, anche dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Nel caso in cui, per la medesima istanza, sia conferito incarico a una pluralità di professionisti per la redazione di progetti, relazioni tecniche, asseverazioni e ogni altro elaborato predisposto per la pratica, la documentazione di cui al comma 1 dovrà essere riferita a ciascuno di essi.

Art. 4 – Attestazione dell'avvenuto pagamento

1. L'Amministrazione, prima della conclusione del procedimento amministrativo, acquisisce, alternativamente:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti incaricati, con cui si certifica l'avvenuto pagamento delle spettanze da parte del committente;

b) l'impegno, sottoscritto dal committente, a presentare le dichiarazioni di cui al punto a) successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo, se il pagamento delle spettanze è posticipato in ragione del previo ottenimento di detrazioni, incentivi o altri benefici previsti dalla legge;

c) l'autocertificazione, resa dal committente e dai professionisti, con cui si attesta che la dichiarazione di cui al punto a) non è dovuta in quanto si tratta di un procedimento assistito da contributi pubblici che coprono le spese professionali, ovvero che esiste un accordo che preveda modalità di corresponsione differenti specificamente indicate, ivi compresa la previsione di un pagamento differito, totale o parziale, successivo alla conclusione del procedimento amministrativo.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

3. In caso di procedimenti pluristrutturati, la documentazione di cui al comma 1 è richiesta solo dall'ufficio competente ad emanare il provvedimento finale.

4. Relativamente ai procedimenti di competenza dello Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia di cui alla legge regionale n. 24/2016 e s.m.i. si applica quanto segue:

a) per i procedimenti in autocertificazione di cui all'art. 34 della legge regionale n. 24/2016, la documentazione di cui al comma 1 è acquisita contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa;

b) per gli altri procedimenti, il SUAPE provvede direttamente all'adozione del provvedimento finale, e lo rilascia all'interessato solo una volta trasmessa la documentazione di cui al comma 1.

Art. 5 – Controlli

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE), le verifiche sono svolte secondo le modalità disciplinate dalle "Linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE", di cui all'allegato C della deliberazione della Giunta regionale n. 11/14 del 28 febbraio 2017.

2. Per i procedimenti di cui al comma precedente, il SUAPE verifica, entro i termini assegnati per il controllo formale della pratica, l'applicabilità delle disposizioni della legge regionale n. 10/2026 sulla base della documentazione presentata a corredo dell'istanza, quindi, accerta che la documentazione di cui agli articoli 3 e 4 sia presente in tutti i casi e per tutti i soggetti per cui la stessa è necessaria.

3. In tutti i casi di cui all'articolo 2, l'Amministrazione procedente, ricevuta la documentazione prevista dall'articolo 4, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, su richiesta, le dichiarazioni rilevanti ai fini dell'effettuazione degli idonei controlli volti a contrastare l'evasione fiscale.

4. Qualsiasi controversia inerente ai rapporti tra soggetti privati è rimessa al foro competente per territorio.

Art. 6 – Uniformità applicativa

1. Non possono essere richiesti documenti, attestazioni o adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale, dalle presenti linee guida e dalla modulistica pubblicata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Le presenti linee guida si applicano a tutte le istanze presentate successivamente all'adeguamento delle configurazioni della piattaforma informatica.